bureauPlattner

NEWSLETTER 33/2020

04.09.2020

IN QUESTA EDIZIONE

1. Misure urgenti per il rilancio e il sostegno dell'economia: Le principali novità nel campo fiscale e altre rilevanti novità del Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020
   - La rivalutazione dei beni d'impresa, possibile anche solo ai fini civilistico-contabile;
   - Gli aiuti rivolti al settore turistico e termale;
   - Il contributo a fondo perduto per commercianti e imprese che prestano servizi al pubblico nei centri storici;
   - Il contributo finalizzato a sostenere la filiera della ristorazione;
   - La sospensione di versamenti, notifiche, controlli sui pagamenti;
   - La scadenza del versamento del secondo acconto 2020 di soggetti ISA e forfettari è spostata al 30 aprile 2021;
   - La ripresa dei versamenti sospesi fino al 16.09.2020 dal così detto "Decreto Rilancio"
   - Le audio – e videoconferenze degli organi sociali sono possibili fino al 15.10.2020;
   - La semplificazione delle riunioni condominiali aventi ad oggetto il superbonus del 110%;
   - Il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive.
2. Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari: La scadenza del 30 settembre 2020 ai fini dell'invio telematico della comunicazione necessaria ai fini dell'accesso a tale credito
3. Provincia Autonoma di Bolzano**:** Con la legge provinciale n. 9/2020 sono state introdotte agevolazioni IMI (imposta municipale immobiliare) a sostegno dell'economia in connessione all'emergenza epidemiologica COVID-19, da richiedere mediante autocertificazione entro settembre 2020
4. Considerazioni relativi all'adeguamento degli statuti degli enti non profit

1 Misure urgenti per il rilancio e il sostegno dell'economia: Le principali novità nel campo fiscale e altre rilevanti novità del Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020

Per tutti i clienti

Con il Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14.08.2020 ed entrato in vigore il 15.08.2020, sono state introdotte misure urgenti per il rilancio e il sostegno dell'economia; il testo integrale del predetto decreto è consultabile in internet al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg. Di seguito riportiamo le principali novità introdotte con tale decreto nel campo fiscale, facendo presente che in sede di conversione in legge di questo decreto questo potrebbe subire ancora delle modifiche.

La rivalutazione dei beni d'impresa, possibile anche solo ai fini civilistico-contabile

È stata introdotta la possibilità di rivalutare i beni d'impresa (e delle partecipazioni immobilizzate) nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (nel caso dell'esercizio coincidente con l'anno solare si tratta dell'esercizio che si chiuderà il 31.12.2020), con riferimento ai beni d'impresa risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2019. La rivalutazione può essere eseguita da imprese/società (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali limitatamente ai beni relativi all'attività commerciale, stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio.

La rivalutazione può essere effettuata con riferimento ai singoli beni; pertanto non si deve rivalutare per forza tutta la categoria omogenea alla quale appartengono i singoli beni. Si possono rivalutare anche i beni immobili, in particolare gli immobili strumentali dell'impresa se esposti tra le immobilizzazioni (mentre i beni merce rimangono esclusi dalla rivalutazione, come per esempio gli immobili – merce delle imprese di costruzione).

La rivalutazione può essere operata solamente ai fini civilistico – contabile: in tal caso non è necessario versare alcuna imposta sostitutiva e di conseguenza le eventuali quote d'ammortamento civilistiche non sono fiscalmente deducibili e il valore da prendere in considerazione ai fini del calcolo della plus/minusvalenza scaturente in sede dell'eventuale futura cessione del bene sarà quello al netto della rivalutazione civilistica effettuata. La mera rivalutazione civilistica potrebbe essere interessante al fine di poter generare una riserva da rivalutazione da esporre nel patrimonio netto della società, la quale potrà essere liberamente utilizzata a copertura di eventuali perdite emergenti dal bilancio riferito all'esercizio 2020 e seguenti (che con lo scenario COVID si presenterà in molteplici società

di capitali); si specifica che dall'utilizzo a copertura di perdite della riserva di rivalutazione non scaturisce nessuna tassazione in capo alla società. Già in sede delle passate possibilità di rivalutazione è stato chiarito che il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo di rivalutazione da parte dell'imprenditore individuale o di una società di persone in contabilità ordinaria incrementa l'imponibile della società e che per trasparenza andrà attribuito ai soci quale reddito di partecipazione. La rivalutazione effettuata da un imprenditore individuale o da una società di persone in contabilità semplificata non genera invece mai una riserva di rivalutazione tassabile, in quanto il saldo attivo di rivalutazione non emerge nelle scritture contabili e per questo per esse non opera la relativa disciplina.

La rivalutazione dei beni d'impresa può essere operata anche ai fini fiscali, pagando un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP (e delle eventuali addizionali) nella misura del 3%; il relativo importo dovrà essere versato in tre rate in un arco di tempo di tre anni, sempre alla scadenza del pagamento del saldo/I acconto delle imposte sui redditi. Le quote di ammortamento sui beni rivalutati anche ai fini fiscali sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello di rivalutazione (pertanto per le imprese/società con esercizio solare a partire dall'esercizio 2021) e allo stesso momento il maggior valore attribuito ai beni rivalutati avrà valenza anche ai fini del calcolo del plafond disponibile per il calcolo della deducibilità delle spese di manutenzione (nonché ai fini del calcolo relativo alle società operative), mentre per il riconoscimento della plus/minusvalenza scaturente in sede di cessione, assegnazione o destinazione a finalità estranee all'attività d'impresa occorre attendere l'inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione (pertanto per le imprese/società con esercizio solare a partire dall'esercizio 2024). Annotiamo che solamente operando la rivalutazione anche ai fini fiscali, si ha la possibilità - pagando un'imposta sostitutiva nella misura del 10% - di affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione. Soprattutto la rivalutazione dei beni d'impresa anche ai fini fiscali potrà avere un grande interesse da parte delle imprese/società, in quanto rappresenta un'opportunità anche in una prospettiva dove l'impresa nell'esercizio 2020 non sarà in utile, ma lo sarà probabilmente nuovamente dal 2021 in avanti.

Ricordiamo che le per le imprese operanti nel settore alberghiero l'articolo 6 del precedente Decreto Legge n. 23/2020 ha introdotto la possibilità di eseguire una rivalutazione dei beni d'impresa nell'esercizio 2020 con effetto fiscale dall'esercizio 2021, senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva; quest'agevolazione costituisce un'opportunità parecchio interessante e l'intento del legislatore è quello di rafforzare i bilanci delle imprese turistiche al fine di avere riserve sufficienti per coprire eventuali perdite. Per il resto rimangano invariate le metodiche già adottate nelle precedenti rivalutazioni per come calcolare l'importo rivalutabile e per come contabilizzarlo.

I nostri consulenti sono a Vostra disposizione ai fini di valutare la convenienza delle diverse possibilità di rivalutazione dei beni d'impresa e/o ai fini di guidarvi nei relativi adempimenti da eseguire!

Gli aiuti rivolti al settore turistico e termale

Il settore turistico e termale è nella visione del legislatore nazionale dei settori più colpiti dal COVID-19 e per tale ragione sono state introdotte le seguenti misure:

Misura adottata	Commento
Moratoria mutui	Per le imprese del comparto turistico è prorogato al 31 marzo 2021 la moratoria straordinaria di mutui e canoni leasing prevista dal decreto Cura Italia in scadenza prima del 30 settembre 2020
Credito d'imposta per riqualificazione strutture alberghiere	È riconosciuto in misura del 65% fino a Euro 200.000 (anziché del 30%) per il 2020 e 2021. Il bonus spetta anche per gli interventi su strutture ricettive all'aria aperta per la realizzazione di piscine termali e per il miglioramento delle strutture agrituristiche
Tax credit locazione immobili	Il bonus per il canone di locazione degli immobili delle strutture turistico – ricettive con attività solo stagionale è stato esteso a luglio 2020 (per aprile, maggio e giugno spettava già, visto che per le strutture ricettizie i tre mesi venivano conteggiate da aprile in poi e non da marzo)
Esenzione IMU	La seconda rata IMU (la prima rata 2020 era stata eliminata dal Decreto Rilancio) non è dovuta nel caso di stabilimenti balneari e termali, immobili D/2, agriturismi, villaggi turistici, rifugi di montagna, bed & breakfast, campeggi, fiere, cinema, teatri, discoteche, ecc. Facciamo presente che nella Provincia Autonoma di Bolzano e Trento spetta alle predette Provincie dettare le regole in tema dell'imposta municipale sugli immobili, ma sono già state annunciati provvedimenti normativi che almeno nel turismo dovrebbero ridurre l'imposta municipale sugli immobili!

Il contributo a fondo perduto per commercianti e imprese che prestano servizi al pubblico nei centri storici

È stato istituito un contributo a fondo perduto per le sole attività d'impresa di vendite di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A ed equipollenti (in pratica i centri storici) di 29 città ad alta vocazione turistica. Le città ad alta vocazione turistica, che possiedono i requisiti di accesso richiesti sono in ordine alfabetico: Agrigento, Bari, Bergamo, **Bolzano**, Cagliari, Catania, Como, Bologna, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Matera, **Milano**, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Siena, Siracusa, Torino, Venezia, Urbino, Verbania, Verona.

Il contributo è accessibile a prescindere dal volume di ricavi realizzati nel 2019, in quanto l'unica condizione posta dalla norma è che l'ammontare del fatturato/corrispettivi di giugno 2020 abbia subito una riduzione di almeno un terzo rispetto al dato di giugno 2019. Il contributo viene calcolato applicando una percentuale sulla differenza negativa del fatturato/corrispettivi di giugno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e varia in funzione dei ricavi del periodo precedente (anno 2019):

- 15% fino a Euro 400.000;
- 10% da Euro 400.000 fino a Euro 1.000.000;
- 5% oltre Euro 1.000.000.

È previsto un contributo minimo in presenza dei requisiti di accesso: Euro 1.000 per le persone fisiche e Euro 2.000 per gli altri soggetti, mentre la soglia massima del contributo che si possa raggiungere è fissato in Euro 150.000. I soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il primo luglio 2019 percepiranno l'ammontare del contributo minimo.

Viene specificato che il contributo è accessibile anche a coloro che svolgono attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea (come i tassisti), e per questi rileva l'intero territorio comunale (dunque non solo la zona A ed equipollenti).

Ai fini dell'accesso bisognerà inviare un'apposita istanza telematica (la forma della quale deve ancora essere resa nota), l'accreditamento avverrà sul conto corrente del soggetto richiedente da indicare in tale istanza. Il contributo non è da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Viene inoltre disposto che il contributo in questione non sia cumulabile con il contributo previsto dall'art. 58 del DL 104/2020 per le imprese della ristorazione (di cui al prossimo punto).

Il contributo finalizzato a sostenere la filiera della ristorazione

Si tratta di un contributo a fondo perduto, previsto per le imprese in attività alla data del 15.08.2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale), per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio. Tale contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Ai fini dell'accesso bisognerà inviare un'apposita istanza telematica (la forma della quale deve ancora essere resa nota come devono resi noti ancora i criteri applicativi). Il contributo non è da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

La sospensione di versamenti, notifiche, controlli sui pagamenti

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi determinati versamenti fiscali, notifiche e procedure e le tranche dei piani di rateizzazione, così come i controlli sull'adempimento degli obblighi

tributari da parte delle pubbliche amministrazioni su soggetti beneficiari di pagamenti oltre i cinque mila di Euro. Riassumiamo tale quadro come segue:

Quali scadenze sono deferite al 15 ottobre 2020	
Versamenti	Sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti in scadenza dal 8 marzo al 15 ottobre 2020 dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020
Rateizzazioni	Per i piani di dilazione in essere al 8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste
Notifiche e pignoramenti	Differito il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati
Pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a Euro cinque mila	Sospensione dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti a qualunque titolo di importi superiori a Euro cinque mila

La scadenza del versamento del secondo acconto 2020 di soggetti ISA e forfettari è spostata al 30 aprile 2021

Per i soggetti ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale - ex studi di settore) la scadenza del versamento del secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP 2020 è spostata al 30 aprile 2021 (la scadenza originaria è il 30 novembre 2020) dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta dell'anno 2020, per i soggetti "solari").

La possibilità di avvalersi della misura è subordinata a un duplice requisito, cioè i destinatari del differimento sono soltanto i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a Euro 5.164.569).

Del maggior termine possono beneficiare anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, oppure il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.

27, comma 1, DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);

- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Il differimento interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Dovrebbero essere esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32, e ss., TUIR. Ulteriore condizione ai fini dell'applicabilità della proroga nel versamento del secondo acconto è che nel primo semestre dell'anno 2020 l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La ripresa dei versamenti sospesi fino al 16.09.2020 dal così detto "Decreto Rilancio"

Ricordiamo che il "Decreto Rilancio" ha consentito di prorogare al 16.09.2020 i termini di versamento tributari e contributivi sospesi ad opera del "Decreto Cura Italia" e del "Decreto Liquidità". Ora il Decreto 104/2020 consente le seguenti alternative:

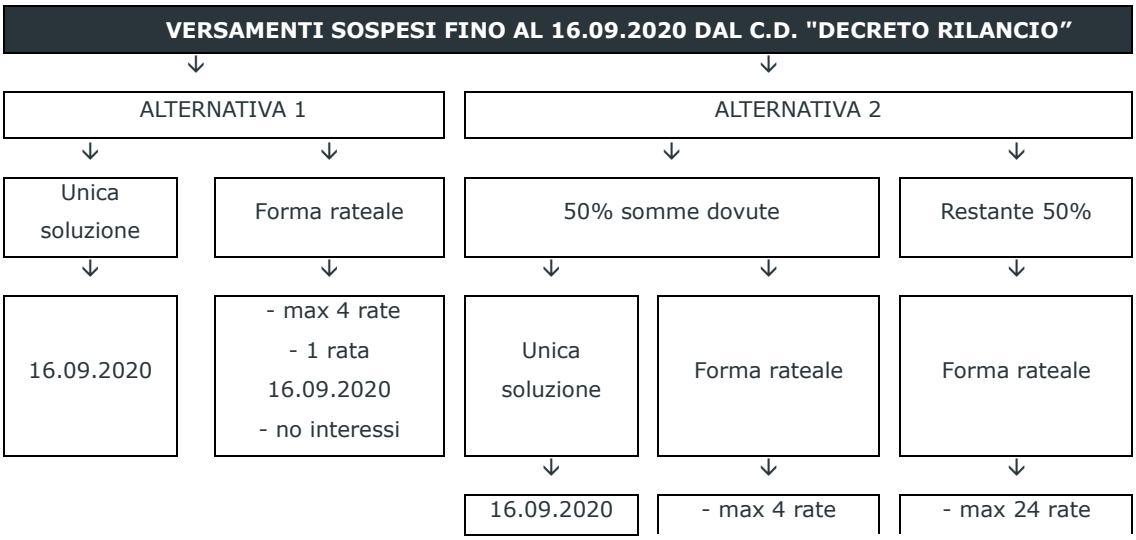

	- 1 rata 16.09.2020 - no interessi	- 1 rata 16.01.2021 - no interessi

Facciamo presente che il nostro studio assiste direttamente i nostri clienti nei versamenti in genere solamente nel caso in cui teniamo noi la Vostra contabilità. I clienti che tengono in proprio la contabilità e avessero goduto della sospensione dei versamenti devono ricordarsi di riprendere i versamenti sospesi in data 16.09.2020 (e per i versamenti sospesi nel campo delle ritenute di lavoro dipendente e/o contributi sociali dipendenti sarà il Vostro consulente del lavoro a dover gestire/assistervi nella ripresa del versamento dei medesimi e pertanto vi consigliamo di voler mettervi in contatto con il medesimo); ovviamente anche in tal caso il nostro consulente di riferimento è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e consigli.

Le audio – e videoconferenze degli organi sociali sono possibili fino al 15.10.2020

Tutte le riunioni degli organi sociali, come le assemblee e le riunioni del consiglio di amministrazione (anche le riunioni dell'organo di controllo) che saranno convocate entro il 15.10.2020 potranno continuare ad essere gestite in audio- o videoconferenza a prescindere che tale modalità sia prevista nello statuto della società o dell'ente.

La semplificazione delle riunioni condominiali aventi ad oggetto il superbonus del 110%

Viene introdotto la regola in base alla quale le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi che possono usufruire del superbonus del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le indicazioni sostanziali di tale bonus sono da noi già state illustrate nella nostra precedente newsletter n. 32/2020.

Il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive

Il DL Agosto ha istituito un nuovo credito d'imposta denominato "Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche". Infatti per il solo anno 2020, in favore di imprese/società, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe sportive e società sportive è riconosciuto un credito di imposta utilizzabile in compensazione via F24 pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di Euro 10.000. Tuttavia la dotazione finanziaria messa a disposizione a livello nazionale è limitata a Euro 90 milioni e si dovrà presentare un'istanza telematica e nel caso in cui gli

importi comunicati con le istanze telematiche dovesse superare tale plafond di Euro 90 milioni si andrà a riparto tra tutti i richiedenti.

I soggetti sponsorizzabili sono i seguenti:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell'anno d'imposta 2019, ricavi, come definiti dall'articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, per un importo compreso tra Euro 200 mila e Euro 15 milioni. Sono escluse da tale tax credit le sponsorizzazioni fatte ad associazioni/società sportive nel regime speciale della L. 398/1991 (dal quale comunque le associazioni sportive comunque possono uscire per opzione a certe condizioni).

Ad successivo decreto attuativo sono demandate le modalità operative per poter usufruire del beneficio.

2 Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari: La scadenza del 30 settembre 2020 ai fini dell'invio telematico della comunicazione necessaria ai fini dell'accesso a tale credito

Per i soggetti IVA

Limitatamente all'anno 2020 gli investimenti pubblicitari beneficiano di un credito d'imposta nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati. Il beneficio è concesso per gli investimenti pubblicitari effettuati esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, anche online e per gli investimenti pubblicitari effettuati sugli emittenti televisivi e radiofonici locali, analogiche o digitali. La comunicazione telematica (prenotazione) è presentata nel periodo compreso tra il primo e il trenta settembre 2020. Le comunicazioni telematiche (prenotazioni) già trasmesse nel periodo compreso tra il primo e il trentun marzo 2020 restano comunque valide.

Il modello utilizzabile ai fini della comunicazione telematica necessaria ai fini di poter accedere al credito d'imposta con le relative istruzioni di compilazione si trovano in internet al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-

imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/modello-investimenti-pubblicitari-incrementali

Offriamo ai nostri clienti interessati il servizio di inviare il predetto modello compilato e firmato e pertanto di rivolgersi al Vostro consulente di riferimento presso di noi (in particolare nella sezione "dati degli investimenti e del credito richiesto" vanno indicati gli investimenti effettuati/da effettuare nel 2020 e gli investimenti effettuati nell'anno precedente). Ricordiamo che i dati da indicare rappresentano una stima ragionevole delle spese pubblicitarie che si intende sostenere nell'anno 2020, in quanto entro gennaio 2021 dovrà essere inviato la dichiarazione telematica delle spese pubblicitarie effettivamente sostenute nel 2020 e sulle quali verrà calcolato l'effettivo credito d'imposta spettante.

A riguardo facciamo presente che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15179/2020 ha confermato la natura di presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria – e non di rappresentanza – delle spese di sponsorizzazione ex art. 90, comma 8, legge 289/2002: entro il limite dei Euro 200.000 su base annua le sponsorizzazioni verso una compagine sportiva dilettantistica costituiscono spese pubblicitarie, se tale sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. L'associazione sportiva dilettantistica deve essere iscritta al CONI affinché la società che sponsorizza possa dedursi i costi sostenuti per la sponsorizzazione (art. 7, DL 136/2004).
Ovviamente in caso di dubbio/necessità di ulteriori chiarimenti potete contattare il nostro consulente di riferimento. Ricordiamo che per tale agevolazione riferita alle spese pubblicitarie sono comunque riservati fondi limitati, pertanto qualora le domande supereranno i fondi, il beneficio fiscale sarà ridotto in misura corrispondente.

3 Provincia Autonoma di Bolzano: Con la legge provinciale n. 9/2020 sono state introdotte agevolazioni IMI (imposta municipale immobiliare) a sostegno dell'economia in connessione all'emergenza epidemiologica COVID-19, da richiedere mediante autocertificazione entro settembre 2020

Per tutti i clienti

Con la legge provinciale del 19.08.2020, n. 9 il Consiglio provinciale ha approvato anche delle agevolazioni IMI (imposta municipale immobiliare per l'Alto Adige e soggetta a legislazione provinciale) a sostegno dell'economia in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; la relativa disposizione di legge è reperibile in internet al seguente link:

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/220680%c2%a740/legge_provinciale_19_agosto_2020_n_9/art_4_agevolazioni_dell_imposta_municipale_span_immobiliare_a_sostegno_dell_economia_in_connessione_all_emergenza_epidemiologica_da_covid_19_span.aspx.

Sulla base della predetta disposizione normativa sono stati predisposti i moduli per le autocertificazioni, che **dovranno essere** compilati in tutte le loro parti, dotati degli allegati, ove richiesti, firmati ed **inviati o presentati al comune competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2020.**

Le bozze per l'autocertificazione dovrebbero essere pubblicato sul sito internet del comune; in ogni caso li trovate anche sul sito del Consorzio dei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano, https://www.gvcc.net/it/Covid-19_agevolazioni_IMI. È facoltà dei rispettivi comuni di inviarVi una apposita informativa a riguardo, pertanto non è detto che tutti i comuni lo faranno.

Di conseguenza vi chiediamo:

- di voler verificare se siete proprietari o possessori o detentori via contratto di leasing di tipologie di fabbricati ricadenti nell'agevolazione;
- di voler verificare se in tali fabbricati viene esercitata una delle attività economiche riportate nella tabella di cui sotto (attività ricettive, culturali, sportive e di ristorazione, attività industriali, artigianali, commerciali e professionali);
- di voler verificare (mettendovi in contatto anche con il gestore dell'attività esercitata nel rispettivo fabbricato qualora non siate allo stesso tempo proprietario e gestore) se il gestore dell'attività prevede per l'anno 2020 un calo del volume di affari complessivo pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quello del 2019;
- in caso affermativo (e nel caso che la riduzione scaturente costituisca un rilevante risparmio) di scaricarvi da internet il corrispondente modello di autocertificazione e di compilare e firmare la relativa autocertificazione (a seconda dai casi da parte del solo proprietario/gestore o da parte del proprietario e del gestore), nonché di inviarla firmata via Email PEC su PEC (posta elettronica certificata) al comune competente (l'indirizzo PEC trovate sul sito internet del comune competente). In caso di invio mediante email PEC l'autocertificazione deve essere firmata digitalmente, altrimenti potrà essere inviato via PEC anche il documento firmato in forma cartacea, ma in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia del documento di identità del/dei dichiaranti (o del legale rappresentante della società/ente richiedente). In caso di consegna diretta in forma cartacea al comune competente (o dell'invio mediante il servizio postale in forma di raccomandata AR) bisogna allegare copia del documento d'identità del/dei dichiarante/i (o del legale rappresentante della società/ente richiedente).

In seguito riassumiamo le principali casistiche (l'agevolazione IMI spetta per il periodo dell'anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in una delle fattispecie) vigente solamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano:

Un primo gruppo di autocertificazioni riguarda le attività ricettive, culturali, sportive e di ristorazione		
Casistica	Condizione di accesso: calo del fatturato	Soggetto dichiarante/firmatario
Gestione diretta: se il gestore delle summenzionate attività è anche il titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di superficie oppure è il concessionario e/o il locatario di leasing dei fabbricati, in cui sono svolte le summenzionate attività, va compilato un apposito modulo di autocertificazione. https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/09/Covid-IMI-possesso-concessione-leasing_2-turismo-richiesta-prov-BZ-esonero-2020-ID-2014863.docx	Si prevede per l'anno 2020 un calo del volume di affari complessivo del proprietario/gestore pari ad almeno il 20% rispetto a quello del 2019.	Proprietario = gestore
Uso gratuito: se il titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di superficie oppure il concessionario e il locatario finanziario non è gestore delle summenzionate attività esercitate nel fabbricato, ma ha messo il fabbricato, nel quale vengono esercitate le attività, gratuitamente a disposizione del gestore, va compilato un apposito modulo di autocertificazione. https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/09/100_Covid-IMI-uso-gratuito-conferimento-in-natura_2.doc-2.docx	Si prevede per l'anno 2020 un calo del volume di affari complessivo del gestore pari ad almeno il 20% rispetto a quello del 2019.	Proprietario e gestore nella rispettiva parte di competenza.
Conferimento in natura: se il titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di superficie oppure il concessionario e il locatario finanziario (leasing) non è gestore delle summenzionate attività esercitate nel fabbricato, ma in qualità di socio della società gestrice delle attività ha dato in godimento il fabbricato quale	Si prevede per l'anno 2020 un calo del volume di affari complessivo del gestore pari ad almeno il 20% rispetto a quello del 2019.	Proprietario e gestore nella rispettiva sfera di competenza.

conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del Codice civile, va compilato un apposito modulo di autocertificazione. https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/09/100_Covid-IMI-uso-gratuito-conferimento-in-natura_2.doc-1.docx		
Affitto e locazione: se il titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di superficie oppure il concessionario e il locatario finanziario (leasing) non è gestore delle summenzionate attività esercitate nel fabbricato, ma ha dato il fabbricato in locazione o in affitto al gestore delle attività esercitate nel fabbricato e ha ridotto il relativo canone annuale di locazione o di affitto per l'anno 2020 almeno dell'importo che sarebbe dovuto a titolo di IMI per l'anno 2020 senza esenzione, va compilato un apposito modulo di autocertificazione. https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/09/100_Covid-IMI-affitto-locazione_2.doc.docx	Si prevede per l'anno 2020 un calo del volume di affari complessivo del gestore pari ad almeno il 20% rispetto a quello del 2019.	Proprietario e gestore nella rispettiva sfera di competenza.
Un secondo gruppo di autocertificazioni riguarda le attività industriali, artigianali, commerciali e professionali		
Gestione diretta: se il gestore delle summenzionate attività è anche il titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di superficie oppure è il concessionario e il locatario finanziario (leasing) dei fabbricati, in cui sono svolte le summenzionate attività, va compilato un apposito modulo di autocertificazione. https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/09/50_Covid-IMI-possesso-concessione-leasing_2.doc.docx	Si prevede per l'anno 2020 un calo del volume di affari complessivo del proprietario/gestore pari ad almeno il 20% rispetto a quello del 2019.	Proprietario = gestore
Uso gratuito: se il titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di superficie oppure il concessionario e il locatario finanziario (leasing) non è	Si prevede per l'anno 2020 un calo del volume di affari complessivo del gestore pari ad almeno il 20% rispetto a quello del	Proprietario e gestore nella rispettiva sfera di competenza.

gestore delle summenzionate attività esercitate nel fabbricato, ma ha messo il fabbricato, nel quale vengono esercitate le attività, gratuitamente a disposizione del gestore, va compilato un apposito modulo di autocertificazione. https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/09/50_Covid-IMI-uso-gratuito-conferimento-in-natura_2.doc.docx	2019.	
Conferimento in natura: se il titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di superficie oppure il concessionario e il locatario finanziario (leasing) non è gestore delle summenzionate attività esercitate nel fabbricato, ma in qualità di socio della società gestrice delle attività ha dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del Codice civile, va compilato un apposito modulo di autocertificazione. https://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2020/09/50_Covid-IMI-uso-gratuito-conferimento-in-natura_2.doc-1.docx	Si prevede per l'anno 2020 un calo del volume di affari complessivo del gestore pari ad almeno il 20% rispetto a quello del 2019.	Proprietario e gestore nella rispettiva sfera di competenza.

L'agevolazione consiste nell'esenzione - per il periodo dell'anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in una delle fattispecie si cui prima - dall'imposta municipale immobiliare (IMI) per i seguenti fabbricati:

a) fabbricati classificati nella categoria catastale D/2, destinati alle attività ricettive turistiche;
b) abitazioni della categoria catastale A, nonché immobili della categoria catastale D/8, destinate alle attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale;
c) fabbricati destinati prevalentemente all'attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché fabbricati destinati a uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative

pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;

d) rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, classificati nella categoria catastale A/11;

e) fabbricati classificati nella categoria catastale D/3, destinati ad attività culturali e del tempo libero;

f) fabbricati classificati nella categoria catastale D/6, destinati allo svolgimento di attività sportive;

g) fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1, D/3 e D/8 destinati alle attività di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande e di intrattenimento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

L'esenzione per i fabbricati di cui prima si applica a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno altresì diritto all'esenzione i soggetti passivi che non sono i gestori dell'attività esercitata nel fabbricato qualora abbiano messo gratuitamente a disposizione del gestore il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività. Tra questi sono da ricomprendere anche coloro che in qualità di socio della società gestrice dell'attività hanno dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del Codice civile.

L'esenzione si applica anche nel caso in cui i soggetti passivi abbiano dato il fabbricato in locazione o in affitto al gestore dell'attività esercitata nel fabbricato, qualora il relativo canone annuale di locazione o di affitto per l'anno 2020 sia ridotto almeno dell'importo che sarebbe dovuto a titolo di IMI per l'anno 2020 (senza l'esenzione di cui qui in oggetto). La riduzione del canone di cui sopra deve risultare da atto regolarmente registrato e allegato all'autocertificazione.

L'esenzione prevista spetta solo a condizione che i gestori dell'attività esercitata nel relativo fabbricato subiscano per l'anno 2020 un calo del volume di affari complessivo pari almeno al 20% rispetto a quello del 2019. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, è autorizzata a definire il volume di affari da considerare, i casi eventualmente equiparabili al calo del 20%, nonché gli ulteriori criteri e regole per l'applicazione dell'esenzione. Nel caso in cui i gestori subiscano un calo del volume di affari complessivo inferiore al 20% rispetto a quello del 2019, l'imposta municipale immobiliare per l'anno 2020 è comunque ridotta del 50%.

Qualora nel periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'autocertificazione e fino al 31 dicembre 2020 le dichiarazioni non dovessero più corrispondere alla realtà, deve essere inviata una nuova autodichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del comune competente entro il 31 gennaio 2021. L'imposta dovuta per l'anno 2020 (per esempio nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato inferiore al 20% e di conseguenza non si avrà diritto

all'esenzione dell'IMI, ma solamente alla riduzione a metà di essa) è versata senza sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021.

Il nostro consulente di riferimento è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti a riguardo!

4 Considerazioni relativi all'adeguamento degli statuti degli enti non profit

Per tutti i clienti

Informiamo che gli enti non profit (anche ONLUS) hanno la possibilità di adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore entro il 31 ottobre 2020 (salvo ulteriore proroghe), mediante delibera presa con la maggioranza prevista per l'assemblea ordinaria; ricordiamo che in tal caso si deve trattare di "mero adeguamento" alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore. Nel caso in cui si redige invece un nuovo statuto, compatibile anche con le disposizioni del Codice del Terzo settore, o il "mero adeguamento" viene effettuato dopo il 31 ottobre 2020, la maggioranza per approvarlo dev'essere quella richiesta ai fini della modifica statutaria (dell'assemblea straordinaria).

Ricordiamo che solo gli enti non profit considerati di diritto enti del Terzo settore (ODV, APS, ONLUS) devono rendere il proprio statuto compatibile con le disposizioni del Terzo settore, ai fini di non perdere le agevolazioni fiscali e/o subire altre conseguenze derivanti dalla perdita della propria qualifica fiscale (come nel caso delle ONLUS l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio incrementale).

Tutti gli enti non profit che non sono di diritto enti del Terzo settore possono scegliere se intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore o meno; questi non possono comunque acquisire la qualifica di ente del Terzo settore prima dell'istituzione del registro RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore).

La tempistica dell'adeguamento/modifica statuaria degli enti non profit si può riassumere come segue:

ODV e APS	
Termine per le modifiche statuarie	**Regime fiscale**
Entro il 31 ottobre 2020: con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria in caso di "mero adeguamento" alle regole inderogabili del Codice del Terzo settore; Entro il termine di operatività del RUNTS,	Dal primo ottobre 2018 applicabilità regimi fiscali di favore (benefici per erogazioni liberali, agevolazioni imposte indirette, ecc.). Potranno continuare a beneficiare delle misure fiscali di vantaggio solo in caso di adeguamento statuario

adeguamento con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria in caso di modifiche derogabili o facoltative (per esempio, viene prevista per la prima volta la possibilità di svolgere attività cosiddette diverse)	una volta divenuto operativo il RUNTS. Dall'approvazione delle misure fiscali da parte dell'Unione Europea (finora non avvenuta) sostituzione degli attuali regimi con le misure previste dalla riforma del Terzo settore.
ONLUS	
Termine per le modifiche statutarie	**Regime fiscale**
Entro il 31 ottobre 2020 adeguamento al Codice del Terzo settore con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria in caso di "mero adeguamento" alla regole inderogabili del Codice del Terzo settore. Entro il termine di operatività del RUNTS, potranno scegliere di iscriversi in una specifica sezione perdendo la qualifica di ONLUS senza effetto devolutivo del patrimonio incrementale. Dall'approvazione delle misure fiscali da parte dell'Unione Europea scatta il termine ultimo per adeguare gli statuti ed iscriversi al RUNTS contestualmente all'abrogazione del regime ONLUS. In caso contrario, scatta l'obbligo di devolvere il patrimonio incrementale.	Dal primo ottobre 2018 applicabilità regimi fiscali di favore (benefici per erogazioni liberali, agevolazioni imposte indirette, ecc.). Potranno continuare a beneficiare delle misure fiscali di vantaggio solo in caso di adeguamento statuario una volta divenuto operativo il RUNTS. Dall'approvazione delle misure fiscali da parte dell'Unione Europea (finora non avvenuta) sostituzione degli attuali regimi con le misure previste dalla riforma del Terzo settore.
ALTRI ENTI NON PROFIT non rientranti nel regime transitorio deli Enti del Terzo settore	
Termine per le modifiche statuarie (solo se questi intendono di diventare un ente del Terzo settore)	**Regime fiscale**
Non si applicano le norme di favore ai fini dell'utilizzo della maggioranza semplificata in caso di "mero adeguamento" alle disposizioni del Terzo settore e pertanto le modifiche statutarie devono essere sempre approvate con la maggioranza prevista per tali modifiche (assemblea straordinaria). Potranno acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore una volta divenuto operativo il RUNTS e non è previsto un termine ultimo per l'iscrizione (in altre parole, una volta istituito il RUNTS, adeguandosi alle disposizioni del Terzo settore possono richiedere in qualsiasi momento l'iscrizione al RUNTS).	Potranno accedere alle misure fiscali previste per gli Enti del Terzo settore solo una volta iscritti al RUNTS (per esempio regimi fiscali forfettari, benefici in caso di erogazioni liberali e agevolazioni sulla fiscalità indiretta e tributi locali, iscrizione all'elenco dei percipienti del 5 per mille).

Focalizziamo ancora che per le ONLUS l'abrogazione della loro disciplina è prevista solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la Commissione dell'Unione Europea avrà autorizzato le nuove misure introdotte dal Codice del Terzo settore. Siccome il registro RUNTS sarà prevedibilmente istituito prima della predetta autorizzazione, si aprirà un periodo di transizione in cui le ONLUS potranno scegliere, in vista dell'operatività dei nuovi regimi fiscali, di rimanere ancora iscritti all'Anagrafe unica istituita presso l'Agenzia

delle Entrate (applicando pertanto le attuali regole fiscali delle ONLUS). Pertanto le opzioni pratiche che si presentano sono le seguenti:

1) La ONLUS adegua il proprio statuto alle disposizioni del Terzo settore, disciplinando che fino all'abrogazione della disciplina delle ONLUS (che avverrà a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la Commissione UE avrà autorizzate le nuove misure introdotte dal Codice del Terzo settore) rimarrà in vigore lo statuto attuale e pertanto fino ad allora la ONLUS continuerà ad essere iscritta presso l'Anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate (e di conseguenza fino ad allora continuerà ad applicare le regole fiscali attualmente vigenti per le ONLUS);
2) La ONLUS adegua il proprio statuto alle disposizioni del Terzo settore disciplinando che la modifica statutaria entrerà in vigore con l'iscrizione al registro RUNTS; qualora tale iscrizione avverrà prima dell'abrogazione della disciplina delle ONLUS (che avverrà a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la Commissione UE avrà autorizzate le nuove misure introdotte dal Codice del Terzo settore), l'ente di fatto perderà il regime agevolativo delle ONLUS e di conseguenza e in attesa dell'operatività delle nuove disposizioni fiscali indirizzate agli Enti del Terzo settore, dovrà determinare il reddito seguendo le regole ordinarie del TUIR.

Da evitare è di perdere il termine ultimo di adeguamento statutario delle ONLUS (momento dell'abrogazione della disciplina delle ONLUS che avverrà a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la Commissione UE avrà autorizzato le nuove misure introdotte dal Codice del Terzo settore), in quanto in tal caso con l'abrogazione della disciplina delle ONLUS scatterà l'obbligo di devolvere il patrimonio incrementale delle medesime!

§

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE Warwick Legal Network